

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2026, n. 15-2999

Legge regionale n. 5/2026. Approvazione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione delle risorse ai Comuni, sia in forma singola che associata, per le varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC).



Seduta N° 185

Adunanza 31 AGOSTO 2026

Il giorno 31 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Gian Luca VIGNALE

DGR 15-2999/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2026. Approvazione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione delle risorse ai Comuni, sia in forma singola che associata, per le varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC).

A relazione di: Gallo

Premesso che:

la legge regionale n. 5/2026 "Disposizioni temporanee in materia urbanistica per l'accelerazione dello sviluppo economico regionale", per incentivare lo sviluppo del territorio piemontese, ha disposto la riduzione dei termini delle procedure urbanistiche per consentire di attuare i programmi e progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali, in particolare, relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o regionali, nonché degli interventi dichiarati di interesse strategico regionale;

tale riduzione dei termini è disposta per le varianti strutturali, all'articolo 3, e per le varianti semplificate, all'articolo 4;

il successivo articolo 9, comma 1, sancisce che la Regione Piemonte finanzia le varianti di cui agli articoli 3 e 4, nonché le varianti parziali attivate per la medesima finalità della legge, redatte dai Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, prevedendo che le varianti redatte dai Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, saranno finanziate soltanto a conclusione dei programmi di finanziamento a favore dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, se lo consentiranno le risorse finanziarie stanziare;

ai sensi del medesimo articolo 9, comma 2, in fase di prima applicazione, gli oneri per la redazione delle varianti di cui al comma 1, nonché delle varianti parziali attivate per la medesima finalità della legge, sono stimati per l'esercizio finanziario 2026 in euro 400.000,00 e per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 in euro 500.000,00 per ciascuna annualità;

il successivo comma 3 sancisce che con apposito provvedimento, previa informativa alla

Commissione consiliare competente e previo confronto con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità di erogazione delle risorse ed i termini per i Comuni, sia in forma singola che associata, per la conclusione del procedimento urbanistico; al comma 4, il medesimo articolo 9 sancisce che il provvedimento di cui sopra prevede criteri oggettivi e verificabili sul riuso di aree dismesse e sulla riduzione del consumo di suolo e stabilisce obblighi di rendicontazione pubblica degli esiti e delle tempistiche dei procedimenti finanziati; l'articolo 8 della medesima legge regionale fissa al 31 dicembre 2030 il termine di efficacia delle disposizioni ivi contenute.

Richiamato che la legge regionale n. 24/1996 “Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica”, sancisce che, allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali, paesistiche, culturali e produttive del territorio, la Regione Piemonte sostiene finanziariamente l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, motivato dall'approvazione di piani, progetti e provvedimenti regionali ovvero dovuto a calamità naturali ovvero reso necessario da condizioni di elevato rischio geologico e ambientale.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha condotto un'apposita analisi tecnica finalizzata a delineare i criteri, le modalità ed i termini per l'erogazione delle risorse ai Comuni, sia in forma singola che associata, per le varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC), in esito alla quale è emerso, in particolare, che:

- le varianti finanziate ai sensi della legge regionale n. 5/2026 sono distinte da quelle finanziate con la legge regionale n. 24/1996, in quanto non relative all'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica;
- è stato elaborato un modello di domanda, al fine di uniformare le modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni e garantire una strutturata raccolta dei dati necessari all'istruttoria;
- la procedura scelta prevede l'apertura di una finestra temporale annuale (fino al 2030), compresa tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, entro la quale i Comuni possono presentare le proprie istanze, che saranno istruite e prese in carico secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto di quanto disposto dal citato comma 1 dell'articolo 9;
- le istanze devono concorrere al riuso di aree dismesse o alla riduzione del consumo di suolo in misura non inferiore al 10% della superficie impermeabilizzata nell'area di intervento.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 5/2026, su quanto sopra riportato:

è stata previamente informata la Commissione consiliare competente in data 29 luglio 2026;

si è svolto, nella seduta del 29 luglio 2026 il confronto con il Consiglio delle autonomie locali che ha formulato alcune considerazioni tra le quali è stata adottata l'osservazione relativa al finanziamento delle varianti avviate dopo l'entrata in vigore della L.r. 5/2026, ma prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Vista la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto detta disposizioni su requisiti e procedure.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale a voti unanimi

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 5/2026, i criteri, le modalità ed i termini per l'erogazione delle risorse ai Comuni, sia in forma singola che associata, per le varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC), riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi gli eventuali successivi aggiornamenti tecnico-operativi del "Modello di domanda", riportato nel suddetto Allegato A;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2999-2026-All_1-Alleg_cresciPiemonte.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legge regionale n. 5/2026. Approvazione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione delle risorse ai Comuni, sia in forma singola che associata, per le varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC)

1. Finalità

Il presente documento, in conformità con gli articoli 2 e 9 della legge regionale n. 5/2026, disciplina le caratteristiche documentali e le modalità di finanziamento delle varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC) consistenti in:

- varianti strutturali di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 56/1977, come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 5/2026;
- varianti semplificate di cui all'articolo 17 bis, comma 5, della legge regionale n. 56/1977, come previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/2026;
- varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 56/1977, come previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5/2026;

ed esclusivamente destinate agli obiettivi della norma e riguardanti destinazioni produttive, industriali, logistiche, artigianali, commerciali, turistico-ricettive, direzionali, agricole, comprensive delle correlate e connesse destinazioni a standard urbanistici.

2. Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i Comuni piemontesi, in forma singola o associata.

Hanno priorità i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelli in forma associata in cui i singoli Comuni abbiano tutti popolazione inferiore a 5.000 abitanti (dato ISTAT al 1° gennaio dell'anno precedente).

I Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti sono ammessi soltanto al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5/2026, ovvero in presenza di risorse residue.

Non sono ammissibili a finanziamento le varianti semplificate ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 4, della legge regionale n. 56/1977 e quelle già finanziate con la legge regionale n. 24/1996.

3. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese tecniche per la redazione della variante urbanistica ed eventuali studi e attività a supporto della variante. Sono ammissibili anche le spese tecniche per la redazione delle varianti avviate dopo l'entrata in vigore della L.r. 5/2026, ma prima della presentazione della domanda di finanziamento.

4. Misura del contributo

Il contributo è concesso nella misura:

- del 90% della spesa finanziabile, nel caso che la variante preveda il riuso di aree dismesse o la riduzione del consumo di suolo;
- del 70% della spesa finanziabile negli altri casi.

L'importo massimo complessivo concedibile è pari ad euro 25.000,00.

5. Modalità di richiesta ed erogazione

Le domande devono essere presentate dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno tramite PEC al Settore regionale urbanistico competente per territorio, usando esclusivamente il modello allegato al presente provvedimento.

Le istanze dichiarate ammissibili presentate sia da singoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sia da quelli in forma associata, in cui i singoli Comuni abbiano tutti popolazione inferiore a 5.000 abitanti, da svilupparsi su aree dismesse o che comunque producono riduzione del consumo di suolo in misura non inferiore al 10% della superficie impermeabilizzata nell'area di intervento, sono finanziate, in base all'ordine cronologico di ricezione al protocollo regionale e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Le istanze dichiarate ammissibili, ma non finanziate al 30 settembre, saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, in funzione delle seguenti priorità:

- varianti per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per quelli in forma associata in cui i singoli Comuni abbiano tutti popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ordine cronologico di ricezione al protocollo regionale;
- varianti con aumento percentuale di permeabilità dei suoli in misura non inferiore al 10% della superficie impermeabilizzata relative a Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti oppure riutilizzo di aree dismesse relative a Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti;
- varianti, in ordine demografico crescente, per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti.

L'erogazione dei finanziamenti avviene con le seguenti modalità:

- acconto del 50% all'esito favorevole della procedibilità della domanda, che deve essere corredata dalla documentazione prevista al paragrafo 6 e, ove occorra, al paragrafo 7 del presente documento;
- saldo ad approvazione della variante ed alla rendicontazione di cui al paragrafo 8 del presente documento.

Le domande dichiarate ammissibili, ma non finanziate nell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, decadono e possono essere ripresentate l'anno successivo.

I Settori regionali competenti provvedono alla pubblicazione sul sito istituzionale delle istanze di finanziamento presentate, corredate dagli esiti e dalle tempistiche dei procedimenti finanziati.

6. Corredo documentale

La domanda è corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione di seguito indicata:

- atto amministrativo da cui risultano la spesa oggetto della richiesta di erogazione e il tipo di variante;
- elaborato planimetrico, nella scala da 1:1.000 a 1:2.000, contenente i lotti interessati dalla variante, l'indicazione delle destinazioni d'uso previste dal PRG vigente e i vincoli presenti sul sito, nonché la relazione tecnica illustrativa, il quadro economico estimativo, il cronoprogramma, eventuali altri elaborati cartografici;
- per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 5/2026, in caso di opera pubblica, la certificazione del legale rappresentante dell'Amministrazione che attesti il finanziamento ottenuto o da ottenere (fondi europei, statali, in particolare relativi al PNRR o regionali);
- per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 5/2026, in caso di intervento privato, la trasmissione da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione della certificazione del proponente che attesti il finanziamento ottenuto o da ottenere (fondi europei, statali, in particolare relativi al PNRR o regionali);
- per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 5/2026 dichiarati di interesse strategico regionale, la relativa deliberazione della Giunta regionale;

Ai fini dell'ottenimento del contributo massimo complessivo del 90% della spesa finanziabile è necessario allegare alla domanda i seguenti documenti:

- elaborato planimetrico che dimostri la quota di consumo di suolo rappresentando il rapporto fra la superficie impermeabilizzata¹ *post operam* e quella *ante operam*;
- elaborato che attesti se l'area oggetto di intervento sia da considerarsi dismessa. In particolare, dovrà essere dimostrato se la variante interviene su un'area in condizioni di degrado, con presenza di funzioni eterogenee o tessuti edilizi da riqualificare in quanto disorganici con il contesto edilizio circostante o con edifici dismessi poiché incongrui per dimensioni e tipologia. Il "degrado" (così come la "dismissione") deve essere almeno "in corso", anche se "non ancora in condizioni eclatanti". Il concetto di "degrado" può riferirsi non solamente ad un fenomeno di tipo fisico ma anche ad uno stato di abbandono, che priva il bene della sua funzionalità ed utilità nel contesto urbano, facendo quindi riferimento a stati e condizioni di "degrado" sociale ed economico, coerentemente con le finalità di sostegno alle attività economiche.

¹ Con il termine impermeabilizzazione si intende, come da definizione riportata nel documento denominato "Il monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – edizione 2015", approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 34-1915 del 27 luglio 2015, il processo di cambiamento della natura del suolo in seguito alla sua copertura con materiali impermeabili (cemento, asfalto etc.), che conduce al conseguente impedimento all'assorbimento dell'acqua e allo svolgimento di altre funzioni.

La documentazione tecnica sopra riportata dev'essere in formato digitale, predisposta e sottoscritta da un tecnico competente in materia.

7. Specifica disciplina del finanziamento delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 5/2026

Per il finanziamento delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 5/2026, oltre a quanto previsto al paragrafo 6 del presente documento, l'istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione tecnico-finanziaria, fornita dal proponente l'intervento, necessaria per l'istruttoria finalizzata alla redazione della delibera della Giunta regionale, di cui all'art. 2 comma 3 della medesima legge.

Tale documentazione consiste in:

- dichiarazione asseverata da tecnico competente e dal proponente volta alla valutazione della soglia minima pari a 5 milioni di euro. Tale soglia si valuta determinando la spesa occorrente per realizzare l'opera, da computarsi nel seguente modo:
 - i. il costo di acquisizione dell'area valutata da rogiti notarili, oppure da perizia di stima asseverata da tecnico competente;
 - ii. per gli interventi già sviluppati a livello edilizio, il costo di costruzione del fabbricato valutato in modo parametrico utilizzando i valori desunti dal Prezzario Regionale. Per gli interventi non ancora sviluppati a livello edilizio, il valore prevedibile del bene da realizzarsi, calcolato sulla superficie totale dell'intervento prospettato, moltiplicata per il valore di mercato attendibile mediante le quotazioni più aggiornate riportate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio – OMI (nel caso in cui le proposte di intervento abbiano come oggetto destinazioni non riconducibili a quelle per le quali l'Osservatorio del Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio fornisce dati relativi al valore di mercato, la quantificazione è determinata mediante stima indiretta o analitica);
 - iii. il costo per rendere idonea l'area, comprese opere di bonifica dell'area o dell'edificio, le opere di demolizione, di cantierizzazione, gli allacciamenti, le indagini archeologiche, le indagini geologiche, ecc;
 - iv. il costo relativo ai contributi di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001;
 - v. il costo delle spese tecniche pari al 10% del costo di cui alla voce ii. Questo include tutte le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura (progettazione urbanistica, architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori, oneri per la sicurezza, collaudi, etc.), salvo ulteriori ribassi.
- relazione tecnica che documenti che l'intervento rientra tra le destinazioni produttive, industriali, logistiche, artigianali, commerciali, turistico-ricettive, direzionali, agricole e rientra nelle politiche nelle politiche di sviluppo regionale;
- copia della convenzione, di cui all'articolo 2 comma 1, stipulata con il Comune che disciplina, in particolare, tempi di realizzazione, livelli occupazionali minimi e loro durata, penali e clausole di revoca o decadenza degli effetti urbanistici in caso di mancato rispetto degli impegni.

In caso di valutazione dell'incremento occupazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2026, l'attività preesistente deve insistere nel territorio piemontese.

8. Termini di conclusione

Il procedimento urbanistico si deve concludere entro:

- 12 mesi per le varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 56/1977,
- 12 mesi per le varianti semplificate di cui all'articolo 17 bis, comma 5 della legge regionale n. 56/1977,
- 24 mesi per le varianti strutturali di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 56/1977.

I termini decorrono dalla data del provvedimento di concessione del contributo

La mancata approvazione della variante entro i termini sopra elencati comporta la revoca dell'acconto già erogato.

9. Rendicontazione

Il Comune deve trasmettere entro 120 giorni consecutivi dall'approvazione della variante:

- provvedimento finale di approvazione della variante e adempimento dell'articolo 15, comma 17, e seguenti della legge regionale n. 56/1977;
- quadro economico consuntivo in caso di intervento di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 5/2026;
- relazione finale attestante il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5/2026;
- report dei tempi procedurali;
- certificato del RUP a dimostrazione della conferma degli indicatori di riuso/consumo suolo;
- convenzione registrata e trascritta, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 5/2026;
- pubblicazione dello stato della variante sul proprio sito istituzionale.

10. Revoca

I contributi sono revocati in caso di:

- mancata approvazione della variante nei termini previsti dal paragrafo 8 del presente allegato;
- mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti elencati all'articolo 9, entro 120 giorni consecutivi dall'approvazione della Variante.

11. Responsabile del procedimento e privacy

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore Urbanistica dell'area di competenza, della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy (decreto legislativo n. 196/2003, decreto legislativo n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che contiene disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR), i dati eventualmente raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente documento.

Allegato: Modello di domanda

Modello di domanda

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Urbanistica competente per territorio

Oggetto: Domanda di contributo per il finanziamento delle spese di redazione variante urbanistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 5/2026

DATI DEL COMUNE RICHIEDENTE

Comune: _____

Provincia: _____

Codice ISTAT: _____

Popolazione residente: _____ (dato Istat al 1° gennaio anno precedente)

PEC istituzionale: _____

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / REFERENTE

Nome e Cognome: _____

Qualifica: _____

Telefono: _____

Email: _____

TIPOLOGIA DI VARIANTE OGGETTO DELLA DOMANDA

(Selezionare la voce di riferimento)

☐ Variante strutturale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 5/2026

☐ Variante semplificata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 5/2026

☐ Variante parziale ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5/2026

QUADRO ECONOMICO DELLA RICHIESTA

Importo complessivo previsto: € _____

Spesa ammissibile richiesta: € _____

Cofinanziamento comunale: € _____

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PRIORITA' E TIPOLOGIA FINANZIAMENTO

Riuso aree dismesse

Superficie area dismessa interessata: _____ mq

Percentuale sul totale area variante: _____ %

Consumo di suolo

A) Superficie impermeabilizzata post operam: _____ mq

B) Superficie impermeabilizzata ante operam: _____ mq

Percentuale incremento area deimpermeabilizzata (Calcolo: $1 - (A / B) * 100$): _____ %

Finanziamento/interesse strategico

(Selezionare la voce di riferimento)

- ☐ Intervento finanziato con fondi UE/Stato/PNRR/Regione Piemonte
- ☐ Intervento strategico regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 5/2026

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Il sottoscritto dichiara di allegare alla presente domanda tutti i documenti richiesti al paragrafo 6 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. del nonché quelli previsti al paragrafo 7 del medesimo Allegato alla citata D.G.R. nel caso di varianti agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 5/2026:

- Atto amministrativo da cui risulta la spesa oggetto di richiesta di erogazione e il tipo di Variante;
- Elaborato planimetrico, nella scala da 1:1.000 a 1:2.000, contenente i lotti interessati dalla variante, l'indicazione delle destinazioni d'uso previste dal PRG vigente e i vincoli presenti sul sito;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico estimativo;

- Cronoprogramma;
- Certificazione del legale rappresentante dell'Amministrazione che attesti il finanziamento ottenuto o da ottenere (fondi europei, statali, in particolare relativi al PNRR o regionali) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 5/2026, in caso di opera pubblica;
- Trasmissione da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione della certificazione del proponente che attesti il finanziamento ottenuto o da ottenere (fondi europei, statali, in particolare relativi al PNRR o regionali) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 5/2026, in caso di intervento privato;

Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 5/2026:

- dichiarazione asseverata da tecnico competente e dal proponente volta alla valutazione della soglia minima pari a 5 milioni di euro. Tale soglia si valuta determinando la spesa occorrente per realizzare l'opera, da computarsi nel seguente modo:
 - i. il costo di acquisizione dell'area valutata da rogiti notarili, oppure da perizia di stima asseverata da tecnico competente;
 - ii. per gli interventi già sviluppati a livello edilizio, il costo di costruzione del fabbricato valutato in modo parametrico utilizzando i valori desunti dal Prezzario Regionale. Per gli interventi non ancora sviluppati a livello edilizio, il valore prevedibile del bene da realizzarsi, calcolato sulla superficie totale dell'intervento prospettato, moltiplicata per il valore di mercato attendibile mediante le quotazioni più aggiornate riportate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio – OMI (nel caso in cui le proposte di intervento abbiano come oggetto destinazioni non riconducibili a quelle per le quali l'Osservatorio del Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio fornisce dati relativi al valore di mercato, la quantificazione è determinata mediante stima indiretta o analitica);
 - iii. il costo per rendere idonea l'area, comprese opere di bonifica dell'area o dell'edificio, le opere di demolizione, di cantierizzazione, gli allacciamenti, le indagini archeologiche, le indagini geologiche, ecc;
 - iv. il costo relativo ai contributi di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001;
 - v. il costo delle spese tecniche pari al 10% del costo di cui alla voce ii. Questo include tutte le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura (progettazione urbanistica, architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori, oneri per la sicurezza, collaudi, etc.), salvo ulteriori ribassi.
- relazione tecnica che documenti che l'intervento rientra tra le destinazioni produttive, industriali, logistiche, artigianali, commerciali, turistico-ricettive, direzionali, agricole e rientra nelle politiche nelle politiche di sviluppo regionale;
- copia della convenzione, di cui all'articolo 2 comma 1, stipulata con il Comune che disciplina, in particolare, tempi di realizzazione, livelli occupazionali minimi e loro durata, penali e clausole di revoca o decadenza degli effetti urbanistici in caso di mancato rispetto degli impegni.

Per l'ottenimento del contributo massimo complessivo del 90% della spesa finanziabile:

- Elaborato planimetrico che dimostri la quota di consumo di suolo rappresentando il rapporto fra la superficie impermeabilizzata *post operam* e quella *ante operam*;

- Elaborato che attesti se l'area oggetto di intervento sia da considerarsi dismessa.

DICHIARAZIONE FINALE

Il sottoscritto dichiara la veridicità dei dati sopra riportati e si impegna al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Data: _____

Firma digitale del Sindaco / Legale rappresentante: _____